

La violazione della password aziendale come giusta causa di licenziamento

Accesso alla cartella di un collega protetta da password

Una mattina viene riscontrata un'anomalia nel sistema informatico di un'azienda, che non poteva più essere avviato, rendendo necessario l'intervento di un tecnico. Il fatto induceva a ritenere che il sistema fosse stato precedentemente forzato, al punto da renderlo non funzionante.

Una volta riavviato il sistema, viene notato che la cartella personale di un dipendente era stata spostata dall'area riservata all'area comune del sistema informatico dell'azienda. I sospetti si sono subito indirizzati su un dipendente che, quella mattina, si era recato al lavoro alle 7 e poco dopo aveva copiato su un floppy disk alcuni dati di quella cartella, contenenti informazioni riservate, non attinenti alla sua attività lavorativa.

Il dipendente viene perciò licenziato.

Il Tribunale di Rovereto e, in sede di impugnazione, la Corte d'Appello di Trento, hanno confermato la legittimità del licenziamento del lavoratore, rigettando – con un ragionamento presuntivo – la tesi del ricorrente, che sosteneva di aver già trovato la cartella nello spazio comune della rete aziendale e di avervi fatto accesso con le proprie credenziali informatiche. Secondo entrambi i giudici, invece, il dipendente aveva utilizzato indebitamente il nome utente e la password di un collega per accedere a una sua cartella personale riservata, copiandone poi i file, dopo averla trascinata nell'area comune, con conseguente possibilità che anche gli altri dipendenti vi potessero accedere e conoscerne il contenuto.

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 9 gennaio 2007, n. 153, consultabile sul sito alphaice.com, ha confermato questa tesi e ha concluso che il comportamento tenuto "configura (indipendentemente dal contenuto dei dati raccolti nella cartella, come pure dalla sussistenza degli estremi della fattispecie prevista e punita dall'articolo 615ter Cp) una responsabilità contrattuale del dipendente, in relazione alla violazione dello spazio riservato di un soggetto titolare del diritto di disporre delle informazioni ivi contenute e quindi di escludere l'accesso indesiderato di terzi". Tale condotta ha comportato un'inosservanza dell'obbligo di fedeltà (art. 2105 cod. civile) che, secondo la giurisprudenza costante, ricorre in qualsiasi comportamento in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura dell'impresa e che sia comunque idoneo a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto.

La corte ha anche precisato che, ai fini dell'indagine in sede civile, non ha rilevanza il fatto che il dipendente fosse stato assolto nelle fasi di merito del giudizio penale, promosso nei suoi confronti per il reato di accesso abusivo a un sistema informatico (art. 615 ter cod. penale), tra l'altro non ancora conclusosi con sentenza definitiva.

Il giudizio penale definitivo è poi stato pronunciato poco dopo, con sentenza della Cassazione penale del 15 febbraio 2007, n. 6459, consultabile sul sito penale.it.

Nei precedenti gradi di giudizio, l'assoluzione dall'imputato si era basata soprattutto sul fatto che "non poteva darsi per certo, pur sussistendo validi motivi per sospettarlo, che fosse stato l'imputato l'autore dell'indebito trasferimento della cartella riservata nell'area comune del sistema informatico" della società.

La corte ha perciò confermato l'assoluzione, in quanto la configurabilità del reato di accesso abusivo a sistema informatico richiede che si tratti di un sistema protetto da misure di sicurezza e che l'agente, per accedervi, abbia neutralizzato tali misure. Non ha invece rilevanza, sotto il profilo penale, che una volta avvenuta questa neutralizzazione, altri, senza avervi concorso, ne approfittino avvalendosi soltanto degli strumenti e dei dati di cui siano legittimamente in possesso (in questo caso, i propri nome utente e password).

E' infine curioso notare che, mentre in sede civile la cartella riservata era stata indicata come appartenente a un collega, in sede penale si parla di cartella del datore di lavoro.